

L'APE SOCIALE È ANCORA IN VIGORE?

Vorrei sapere se è ancora possibile accedere all'Ape sociale, se tale strumento è previsto anche per i lavoratori dipendenti con qualifica di dirigente e quali requisiti sono richiesti per poterla ottenere. Attualmente sono disoccupato e sto percependo la Naspi.

S. M. – Firenze

La legge di bilancio per il 2020, legge 160/2019, ha prorogato per tutto il 2020 la possibilità di accedere all'Ape sociale. Inoltre, nel confronto tra il governo e le parti sociali attualmente in atto in tema di riforma del sistema previdenziale, è stata manifestata la volontà che tale strumento possa essere confermato anche per i prossimi anni.

L'Ape sociale è una prestazione assistenziale che viene erogata dallo Stato fino alla decorrenza della pensione ed è riservata a tutti i lavoratori, compresi i dirigenti, che hanno compiuto i 63 anni di età, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni e si trovino in una delle seguenti situazioni:

- assistano da almeno sei mesi il coniuge, unito civilmente, o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104). Sono inclusi anche i soggetti che assistono un parente o un affine di secondo grado, convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità;
- siano lavoratori dipendenti che, al momento della presentazione della richiesta del sussidio, risultino svolgere o aver svolto in Italia, per almeno sei anni negli ultimi sette, oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci, una o più delle attività lavorative ritenute "gravose" e individuate in un apposito elenco (in questo caso, l'anzianità contributiva richiesta è di almeno 36 anni);
- siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo,

dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (non applicabile ai dirigenti) o, a particolari condizioni, a seguito di scadenza del contratto a termine, e abbiano terminato, da almeno tre mesi, di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante.

Infine, per le donne, è previsto uno sconto sul requisito contributivo pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di due anni.

Il sussidio consiste in un assegno che viene erogato per 12 mesi all'anno, sino alla decorrenza della pensione di vecchiaia, il cui valore è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso all'Ape, entro l'importo massimo mensile di 1.500 euro lordi, non rivalutabili.

Per accedere al sussidio il lavoratore deve cessare qualsiasi attività lavorativa sia dipendente che autonoma, fermo restando la possibilità di cumulare l'indennità con piccoli redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nei limiti di 8.000 euro lordi annui, o di lavoro autonomo nei limiti di 4.800 euro lordi annui.

La presentazione della domanda avviene, di norma, entro tre finestre temporali, la prima entro il 31 marzo, in tal caso l'Inps risponde entro il 30 giugno, certificando il possesso dei requisiti (o rigettando la richiesta, con motivazione) e a quel punto si può presentare la domanda di Ape vera e propria. La seconda finestra è entro il 15 luglio, con risposta da parte dell'Inps entro il 15 ottobre, e infine l'ultima entro il 30 novembre, che viene evasa solo se ci sono ancora risorse residue.

Per il 2020, a causa dell'emergenza Covid e al conseguente differimento dei termini, le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto all'Ape sociale presentate, rispettivamente, dopo il 1° marzo e dopo il 31 marzo 2020, e comunque entro il 1° giugno 2020, ai fini del monitoraggio degli oneri, si considerano presentate, rispettivamente, entro il 1° e il 31 marzo. Il termine del 30 giugno, previsto per la risposta da parte dell'Inps, potrebbe anch'esso slittare, in base al numero delle richieste pervenute.